

Anno CXXXIX - Numero 2

Roma, 31 gennaio 2018

Pubblicato il 31 gennaio 2018



BOLLETTINO  
UFFICIALE  
del Ministero  
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

## LIBERE PROFESSIONI

## **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**Pubblicazione del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, che modifica quello vigente, pubblicato nel BU n. 24 del 31 dicembre 2017.**

*(Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 ottobre 2017)*


### **Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

- visto l'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con regolamento da emanarsi, previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assegnamento dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
- visto l'articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
- visto l'articolo 29, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
- visto l'articolo 29, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005, che statuisce i poteri di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- visto l'articolo 29, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;





- visto l'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, che ha ribadito per ogni professionista l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell'obbligo costituisca illecito disciplinare;
- visto l'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministro vigente;
- visto l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, che prevede possano essere stipulate apposite convenzioni tra Consigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
- visto l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, per cui i Consigli Nazionali, con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigenti, possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore;
- visto l'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui l'attività di formazione, quando è avolta dagli Ordini, può realizzarsi anche in cooperazione o in condivisione con altri soggetti;
- visto l'articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 137/2012, per cui le Regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 cost., possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;
- visto il Progetto per la costituzione delle scuole di alta formazione approvato in data 18 marzo 2015 e sue successive modifiche che prevede l'istituzione delle Scuole d'Alta Formazione (di seguito anche SAF), costituite dagli Ordini territoriali che hanno l'obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati che garantiscono non solo il maturamento delle competenze e delle capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse nelle aree di interesse della professione, al fine di creare nuove opportunità di lavoro per gli iscritti nel labo e di migliorare la qualità delle prestazioni offerte;
- visto l'articolo 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 recante disposizioni in merito a l'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento annuale per i gestori delle eni;
- visto le modifiche deliberate nelle sedute del 10 febbraio, del 15 giugno 2016 e del 19 ottobre 2017, ed acquisita il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2017;
- visto la richiesta di errata corrige del Regolamento per la formazione professionale continua pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017 formulata dal Consiglio Nazionale in data 10 gennaio 2018, prot. 315, ed acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 22 gennaio 2018;



**EMANA  
il seguente regolamento per la  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

**TITOLO I  
L'OBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

**Articolo 1**

**Definizione e obiettivi della formazione professionale continua**

1. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze tecniche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse del destintosario della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
2. Lo svolgimento della "formazione professionale continua" è obbligo giuridico e disciplinare per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005.
3. La "formazione professionale continua" si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:
  - a) l'aggiornamento, quale attività finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio de l'attività professionale;
  - b) la formazione, quale attività finalizzata all'acquisizione di competenze specifiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista;
  - c) lo svolgimento di attività formative particolari.
4. L'attività di aggiornamento consiste nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminar, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi approvati dal Consiglio Nazionale.
5. L'attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a servizio dell'industria professionale da perseguiti e tendenti all'acquisizione di conoscenze anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze.
6. La frequenza dei corsi della SAF costituisce attività di formazione ai sensi del comma 5. I corsi di alta formazione realizzati dalle SAF hanno durata almeno biennale e una ciclicità non inferiore a 200 ore.
7. Le attività formative partecipate che consentono l'assolvimento dell'obbligo formativo sono quelle indicate a l'articolo 16.



## Articolo 2

### Enti formatori

1. Le attività formative sono realizzate:

- a) dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni;
- b) dagli Ordini territoriali, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, ovvero in cooperazione/convenzione/colaborazione con soggetti esterni che operano sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine;
- c) dalla S.A.P.;
- d) dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 21.

## Articolo 3

### Oggetto delle attività formative e modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza

1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del controre commercialista e de l'esperto contabile indicate all'articolo 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione nell'Albo individuale a l'articolo 46 e all'articolo 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell'elenco materie cui all'allegato 1.

2. Altimché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'articolo 1, comma 4, devono essere realizzate utilizzando piattaforme informatiche che accettino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del cinese. La piattaforma deve prevedere appositi momenti di verifica, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall'utente. Le attività formative in modalità e-learning devono prevedere, durante e al termine della formazione, la somministrazione di un numero adeguato di domande. Al fine dell'attribuzione dei crediti formativi professionali il discente deve rispondere correttamente ad almeno il 70% dei quesiti posti. Le piattaforme informatiche sono preventivamente testate dal Consiglio Nazionale e qualora tenute adeguate sono inserite in un apposito elenco istituito dal Consiglio Nazionale. Qualunque variazione alla piattaforma informatica utilizzata deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Nazionale e non può riguardare attività formative già accreditate e disponibili per la formazione.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano qualora le attività formative a distanza siano organizzate sul progetto dal Consiglio Nazionale e da proprie Fondazioni e Associazioni.

## Articolo 4

### Periodo formativo e crediti formativi professionali

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli scritti.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.



www.giustiziaroma.it

3. Per i nuovi iscritti nell'Albo, nei coloni che passano dall'Eenco Speciale nell'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo a l'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali.
4. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

## Articolo 5

### Contenuto dell'obbligo formativo

1. L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 1, secondo e prescrizioni dei commi seguenti.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 1. A meno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative uventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la curriculare antineglaggio e le tecniche di mediazione.
3. Salvo quanto previsto al comma 5, in ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi professionali in relazione alle attività formative di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 1. Qua ora un iscritto acquisisce in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l'obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell'anno.
4. Salvo quanto previsto a comma 5, non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. I crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali.
6. I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo di due trienni consecutivi. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all'assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio successivo. Nel caso in cui il corso/module realizzato dalle SAF si svilupperà su due trienni formativi, ne prima triennio saranno attribuiti solo i crediti formativi relativi al numero d'ore di corso/module effettivamente svolte nello stesso triennio.
7. Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 trovano applicazione solo nel caso in cui la partecipazione al corso/module non sia inferiore a l'80% delle ore. Qualora la partecipazione al corso/module sia inferiore all'80% delle ore si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 sui crediti



formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF sono attribuiti in relazione al numero d'ore di corso/modulo effettivamente svolte.

8. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibire all'Ordine di appartenenza su richiesta.

#### **Articolo 6**

##### **Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo**

1. L'iscritto nell'Albo che abbia già compiuto 65 anni di età e compiuto il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l'avvistamento dell'obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 40 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la didattologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

2. In ciascun anno l'iscritto che abbia già compiuto 65 anni o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso deve acquisire al minimo 7 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo dei crediti necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

#### **Articolo 7**

##### **Equipotenza tra la formazione professionale continua dei dotti commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l'aggiornamento biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202**

1. La partecipazione a corsi di formazione, rientranti fra le attività di "formazione" di cui all'articolo 1, comma 5, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovradebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi da l'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202.

#### **Articolo 8**

##### **Esenzioni**

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della "formazione professionale continua" nei seguenti casi:

a) maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell'esonero, se anche lei iscritta nell'Albo. L'esonero, con riduzione di 45 crediti formativi



professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, è riconosciuto anche al genitor adottivo o affidatario:

- b) servizio civile volontario, malattia, intorpidio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari;
- c) esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale;
- d) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro i 1<sup>o</sup> grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l'interruzione dell'attività professionale dell'iscritto per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari;
- e) altri casi di duraturo impedimento derivante da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza diesonero.

2. La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Orcino, di ottemperare comunque all'obbligo formativo annuale.

3. Gli iscritti nell'esercizio speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di "formazione professionale continua".

4. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo colui che, non esercitando neanche occasionamente la professione, ha avanzato richiesta, l'Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:

- a) non essere in possesso di parita IVA, né soggetto a relative obblighi in relazione ad attività�entranti nel oggetto della professione;
- b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

5. La richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza e l'esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Orcino, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale. Dell'esenzione verrà data informazione ai terzi attraverso l'inserimento d'apposita nota nell'Albo degli iscritti. L'iscritto che invierà o riprenderà l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell'Ordine.

## TITOLO II I SOGGETTI

### Articolo 9

#### Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed indirizza lo sviluppo della "formazione professionale continua" ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali e



[www.consoc.it](http://www.consoc.it)

delle Associazioni di iscritti agli Albo e da altri soggetti autorizzati da Consiglio Nazionale e ai sensi dell'articolo 11, ci seguito denominati "soggetti autorizzati".

2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

3. L'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati:

- a) realizzino le attività formative con l'obiettivo di assicurare elevato livello culturale e l'ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti;
- b) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti a le attività formative;
- c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.

4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi de l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con altri Consigli Nazionali, ex approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di individuare criteri formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

## Articolo 10

### Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali

1. L'Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria competenza, realizza, anche di concerto con altri Ordini e Istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e ai sensi dell'articolo 11, una serie di attività formative che sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 14 e 15.

2. L'Ordine, nel la circoscrizione territoriale di propria competenza, struisce, ai sensi del successivo articolo 13, le richieste di accreditamento delle attività formative indicate ai commi 4 e 5, dell'articolo 1, organizzate dai soggetti autorizzati.

3. L'Ordine, su istanza di altra Ordine, rilascia tramite piattaforma web il nullaosta a svolgere l'attività formativa della circoscrizione territoriale di propria competenza.

4. Nel caso in cui l'Ordine per garantire l'offerta formativa si avvalga di soggetti esterni, non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11, è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 11.

5. L'Ordine garantisce eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell'Albo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue:

- a) eventi per un minimo di 50 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la decontologia, l'organizzazione dei studi professionali, la



normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di cinquecento.

b) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 9 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la criminologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di mille;

c) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l'ordinamento, la criminologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano al numero di mille.

6. L'Ordine garantisce ed è responsabile, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione o in convenzione con altri soggetti non compresi nell'elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall'articolo 19.

7. L'Ordine può controllare e verificare la rispondenza del programma inviato dai soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 11 rispetto all'effettivo svolgimento degli eventi, all'effettiva partecipazione dei relatori, all'adeguatezza dei meccanismi di rilevazione delle presenze. A tal fine l'Ordine può richiedere al soggetto autorizzato di riservare fino a due posti in aula agli addetti alle verifiche. Gli esiti dei controlli effettuati saranno comunicati al Consiglio Nazionale, ai fini della conferma dell'autorizzazione.

## Articolo 11

### Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale un registro contenente l'elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua". Il registro è pubblicato sul sito di riferimento.

2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette iniziativa proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.

3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono:

a) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dei cattori commerciali e degli esperti controllabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dal consenso di almeno 270 ore di attività formativa realizzata nell'ultimo triennio;

b) garantire che gli eventi in cui si svolgono presso sedi dotate di strutture accugiate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscono l'accesso ai disabili. A tal fine devono allegare all'stanza di cui al comma 4 del presente articolo una dichiarazione solenne contenente l'impegno a fornire, in sede di



organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'acconcizza della sede al svolgimento del corso e la normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili;

c) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente;

d) presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione concernente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento. L'adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale e qualora ritenuta idonea è inserita nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2;

e) garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 4 ore e disponibili per almeno cento iscritti, da distribuire proporzionalmente sul territorio in cui sono realizzate le attività formative. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 20% del totale delle ore accreditate da Consiglio Nazionale;

f) garantire la presenza di un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione;

g) garantire la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notario, avvocato, consulente nel lavoro, magistrato, docente universitario ed ruolo rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell'attività formativa.

4. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare gli eventi formativi di cui al precedente comma devono:

- presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalle documentazioni comprovante i requisiti di cui al comma precedente. I requisiti di cui alla lettera g) possono essere autocertificati dai diretti interessati. Il requisito di cui a) è comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla;
- versare un contributo di euro 300,00 (trecento) per il ristoro degli oneri sostenuti.

5. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni da ricevimento dell'istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale delibera il rilascio o il diritto dell'autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente.

6. Le autorizzazioni concesse hanno validità fino al termine del triennio formativo in corso. Il soggetto cui non è concessa l'autorizzazione non può ripresentare istanza per lo stesso triennio prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rifiuto. I soggetti cui sia concessa l'autorizzazione limitatamente allo svolgimento delle attività in aula possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione al suo giramento alle attività in modalità e-learning.

7. Il varicamento di uno dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale.

8. Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati a comma 3 ed un'attestazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente.

9. La mancata richiesta di accreditamento di almeno 3 eventi formativi l'anno, per un minimo di 40 ore, la mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti, la perdita degli altri requisiti di cui al



comma 3, comportano, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, la revoca dell'autorizzazione.

### **TITOLO III VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI**

#### **Articolo 12**

##### **Attribuzione dei crediti agli eventi formativi**

1. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali anche agli eventi realizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, nonché agli eventi realizzati da sé stesso e a quelli ritenuti di interesse per la professione;
2. Per la partecipazione alle attività di "aggiornamento" di cui all'articolo 1, comma 4, il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi tenendo conto della curata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale;
3. Per le attività di "formazione" di cui al articolo 1, comma 5, il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi dell'ausilio della Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale, valuta i singoli eventi tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a) predeterminazione degli obiettivi formativi dell'iniziativa o attività;
  - b) tipologia (livello base, avanzato, specializzato);
  - c) numero massimo di partecipanti ammesso;
  - d) durata;
  - e) metodologia didattica scelta (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale);
  - f) metodici controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale; strumenti di consultazione e dibattiti permanenti (blog, wiki, forum...);
  - g) valutazione dei curriculum dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche possedute rispetto all'argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;
  - h) coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione.
- Il Consiglio Nazionale attribuisce alle attività di "formazione" almeno un credito formativo professionale per ogni ora tenuta contro dei criteri sopra elencati;
4. Per gli eventi formativi che prevedono più annualità il Consiglio Nazionale valuta l'attribuzione dei crediti formativi per ciascuna annualità;
5. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF attribuendo i crediti formativi a singoli moduli e all'intero corso di alta formazione in base al seguente parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.



[www.consoc.it](http://www.consoc.it)

### Articolo 13

#### Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale

- Le attività formative organizzate dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11, sono approvate dal Consiglio Nazionale previa istruttoria resa tramite piattaforma web dell'Ordine territorialmente competente. L'istruttoria per l'accreditamento delle attività formative a distanza è di competenza dell'Ordine territoriale nella cui circoscrizione è posta la sede del soggetto autorizzato.
- I soggetti autorizzati presentano all'Ordine territorialmente competente le richieste di approvazione degli eventi di cui a l'articolo 1, commi 4 e 5, almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.
- Gli Ordini istruiscono la richiesta verificando l'esistenza delle caratteristiche di cui a l'articolo 1, commi 4 e 5. A presc. nel corso dell'istruttoria, gli Ordini verificano la compatibilità del svolgimento dell'attività formativa con l'attività formativa programmata nell'ambito del proprio territorio, al fine di proporre la migliore offerta formativa agli iscritti.
- Al termine della fase istruttoria, gli Ordini inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste d'esito dell'istruttoria di cui al comma precedente.
- I soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 versano all'Ordine territorialmente competente gli importi di cui a successivi periodi del presente comma a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per accedere, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 139/2005, al compito istituzionale di vigilanza su l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte dei pratica iscritti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012. Per gli eventi a pagamento gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri sono determinati per ciascuna giornata dell'evento nella misura di euro 5,00 a partecipante iscritto negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l'accreditamento ed istruito dall'Ordine. Per gli eventi gratuiti gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri sono determinati nella misura di euro 100,00 per ciascun evento presentato per l'accreditamento ed istruito dall'Ordine. L'Ordine può comunque concordare con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione degli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri, ovvero stabilire con apposite convenzioni altre forme di contribuzione alternative.
- Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ricognite dal Consiglio Nazionale non esentate dal pagamento delle somme decise al comma precedente.

### Articolo 14

#### Richiesta di approvazione degli eventi

- Gli Ordini territoriali inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative e a quelle organizzate dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 11, nella circoscrizione territoriale di competenza.
- Per ciascun evento devono essere indicati:
  - la tipologia;
  - il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
  - a durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;
  - la/e data/e di svolgimento dell'evento;
  - il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza dell'Ordine territoriale;
  - nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo di una piattaforma informatica approvata dal Consiglio Nazionale ed inserita nell'elenco di cui all'articolo 3.



- g) il programma dell'evento contenente l'indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori;
- h) solo per gli eventi di "formazione" di cui al comma 5 dell'articolo 1, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
3. Gli eventi, anche in modality e-learning, organizzati dal Consiglio Nazionale, ovvero dallo stesso ritenuti di interesse per la professione, e quelli organizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale e dell'Associazione o Fondazione del Consiglio Nazionale in un'apposita sezione dedicata della piattaforma web.
4. I corsi di alta formazione sono approvati dal Consiglio Nazionale su istanza di ciascuna SAF, sia esse presentate o no, anche tramite piattaforma web, della richiesta di approvazione ed attribuzione dei crediti.
5. Per ciascun corso di formazione, la SAF deve indicare:
- a) l'area di indirizzo specifica;
  - b) l'elenco degli argomenti oggetto di ciascun modulo;
  - c) la durata dell'intero corso e quella dei singoli moduli;
  - d) la data d'inizio e quella finale di ciascun corso/modulo;
  - e) il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella macro area di riferimento della SAF;
  - f) l'indicazione e la qualificazione dei relatori.

La SAF deve dare notizia delle richieste di accreditamento agli Ordini territoriali della macro area di riferimento.

#### **Articolo 15** **Valutazione e approvazione degli eventi formativi**

1. Presso il Consiglio Nazionale è costituita una Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale continua.
2. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dai SAF, dai soggetti autorizzati di cui all'articolo 11 sulla base dell'istruttoria degli Ordini territoriali e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.
3. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati devono essere sottoposte almeno 60 giorni prima del loro svolgimento agli Ordini locali che trasmetteranno l'istruttoria al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
4. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali e dalle Associazioni e Fondazioni del Consiglio Nazionale devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
5. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dall' ricevimento della richiesta, ne delibera l'approvazione o il rigetto. Qualora le informazioni risultino carenze, il Consiglio Nazionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all'Ordine, alla SAF, al soggetto autorizzato ed alle proprie Associazioni e Fondazioni l'invio dei documenti necessari per completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sanata.
6. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti a tali attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse qua ora l'Ordine territoriale o l'Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbia inchiesto motivata richiesta di approvazione tardiva dell'evento.
7. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale.



## TITOLO IV

### L'ATTRIBUZIONE DEI CRÉDITS AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA

#### Articolo 16

##### Attribuzione dei crediti alle attività formative partecipate

1. Ai e attività formative partecipate di cui all'articolo 3, comma 7, i crediti formativi sono incorpati nel a misura prevista nella seguente tabella:

Attività formative partecipate	Quanti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale	1 CFP + 4 CFP	max 15
b) Partecipazione a corsi o corso di formazione per strutturato spazio vuoto del Consiglio Nazionale	1 CFP + 9 CFP	max 15
c) Materiali di apprendimento approvati dal Consiglio Nazionale	2 esempi + 1 CFP	max 15
d) Pubblicati o diffusi corsi o moduli di insegnamento compresi nell'elenco delle materie oggetto dell'attività formativa	credito per ogni articolo dello stesso 1 CFP calcolo: 1 CFP per la pubblicazione di ogni articolo	max 15
e) Ricorso presso l'Università nelle materie riconosciute sul bando di ordinamento riguardante le attività formative	1 CFP + 2 CFP	max 15
f) Ricorso attivato presso istituzioni universitarie riconosciute per aderire alle materie oggetto delle attività formative	4 CFP	max 15
g) Partecipazione alle riunioni e i giorni di esami di Stato per l'esame della professionalità connessa alla comunicazione e alla didattica e per l'esame per l'assegnazione al regolto dei risultati conseguiti	5 CFP portatore di titolo	max 15
h) Partecipazione alle riunioni, di studio e ai giorni di lavoro del Consiglio Nazionale, per gli Operatori territoriali fondazionali	1 esempio + 2 CFP	max 15
i) Partecipazione a giorni di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Istituto Nazionale di Formazione e di Ricerca	2 esempi + 2 CFP	max 15
j) Partecipazione alle riunioni dei Consigli nazionali, regionali e locali	1 CFP + 2 CFP	15
k) Partecipazione alle riunioni dei consigli di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni	2 esempi + 2 CFP	max 15
l) Partecipazione alle riunioni degli Ordini nazionali per l'autorizzazione del Consiglio nazionale a convocare	2 esempi + 2 CFP	max 15
m) Ricorso all'attività di formazione continua e continua di ricerca, delle forme complete dell'attività didattica specifica delle attivita formative, gli esami successivi di verifica e l'elenco degli obiettivi imposti dalla funzione professionale, nonché il regolto di esame	1 punto di credito professionale per ogni tipo di credito riconosciuto universitario, altrettanto l'esame	max 15
n) Formazione e corso di sviluppo professionale, organizzati da Università, Accademia indipendenti, aerei, scuole di polizia, istituti di istruzione, Istituti di formazione degli operatori sociali, centri di alfabetizzazione, a scuola parrocchiale e soggetti imprevedibili	1 CFP + 2 CFP	max 15
o) Partecipazione a eventi che costituiscono il sostegno degli obiettivi di formazione e di aggiornamento di Consiglio Nazionale	1 esempio + 2 CFP	max 15



## Articolo 17

### Rilevazione delle presenze

- La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dal personale ai vigili usi dell'Ordine, della SAF, da soggetto autorizzato e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di fine di entrata e di uscita degli iscritti stessi.
- Il soggetto autorizzato rilascia agli iscritti negli Albo le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
- La SAF rilascia agli iscritti negli Albo le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione a singoli moduli o al corso di alta formazione.
- Il soggetto autorizzato, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero, dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, deve trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti alle attività l'elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto. A l'Ordine che ha istruito l'attività formativa, il soggetto autorizzato deve altresì inviare l'elenco completo dei partecipanti, secondo le modalità indicate da ciascun Ordine.
- L'Ordine, qualora ai propri eventi abbiano partecipato iscritti negli Albo tenuti da altri Ordini, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero, dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, deve trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti iscritti negli Albo tenuti da altri Ordini l'elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto.
- Fino il 31 gennaio di ogni anno, la SAF comunica agli Ordini di appartenenza dei partecipanti al corso l'elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati nel corso dell'anno precedente dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto. I crediti formativi acquisiti tramite la partecipazione ad un corso di alta formazione e ad un singolo modulo dello stesso sono attribuiti solo alla conclusione del corso/modulo, salvo che il corso/modulo non sia avvenuto nell'arco di due trienni formativi. In tal caso, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del presente regolamento, i crediti formativi saranno attribuiti in relazione al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte nei due trienni formativi.
- Per gli eventi formativi organizzati con modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà secondo le modalità proposte dalla piattaforma informatica autorizzata.

## Articolo 18

### Attribuzione dei crediti formativi agli iscritti

- L'Ordine territoriale attribuisce agli iscritti nell'Albo i crediti formativi:
  - per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 1;
  - per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 7 dell'articolo 1.
- L'attribuzione dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, dalle SAF, da soggetti autorizzati e da Consiglio Nazionale è compito dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto nell'Albo, che vi provvede a seguito delle comunicazioni ricevute a sensi dell'articolo 17, commi 4, 5 e 6.



Consiglio Nazionale  
dei Procuratori e  
Titolari del Ministero  
della Giustizia

www.cnpg.it

#### **Articolo 19**

##### **Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze**

1. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, con riferimento a numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento ai numeri minimi triennale di crediti formativi.
2. A conclusione di ciascun anno formativo la verifica de l'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
  - a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo formativo annuale o triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultino in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno o nel triennio precedente, avendo di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore.
  - b) entro il 31 marzo de l'anno successivo, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un reperto totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno.
3. A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l'obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività pre-istruttoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo.
4. Il provvedimento disciplinare adottato nei confronti dei licitati è annotato nell'Albo.

#### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 20**

##### **Norme di attuazione**

1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale emanerà norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

#### **Articolo 21**

##### **Norme transitorie**

1. Gli eventi formativi già approvati da Consiglio Nazionale a lo stato di entrata in vigore del presente regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
2. Nel triennio formativo in corso non si applicano le limitazioni previste all'articolo 4, comma 4, del Regolamento per la Formazione professionale e continua in vigore fino al 31 dicembre 2017, per l'acquisizione dei crediti formativi mediante le attività di formazione a distanza.
3. Le disposizioni cui all'articolo 8 del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo anno del triennio in corso.



4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere d), f), e) e g) del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo anno del triennio in corso.

**Articolo 22**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2018.

**ALLEGATO C. ELenco Materie**

<b>A ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E COMPENSI</b>	1
A.1 ORGANISMO PROFESSIONALE	1
A.2 DEONTOLOGIA	1
A.3 COMPENSI	1
<b>B ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICLASSAGGIO E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE</b>	2
B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE	2
B.2 UFFICINA E QUALITÀ NELL'STUDIO PROFESSIONALE	2
B.3 GESTIONE DELLE AZIENDE DRAVE E MARKETING NELL'STUDIO PROFESSIONALE	2
B.4 NORMATIVA ANTIRICLASSAGGIO	2
B.5 LE TECNICHE DI MEDIAZIONE	3
<b>C MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI</b>	4
C.1 RACCOLTA DEI DATI ED APPALTI	4
C.2 REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO DI QUALITÀ	4
C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ AZIENDALE	4
C.4 FINANZA	5
C.5 TECNICA PROFESSIONALE	5
C.6 FEDERAZIONI AZIENDALI	5
C.7 ECONOMIA PER LE AZIENDE E L'AMMINISTRAZIONE DELL'IMPRESA	5
C.8 CONTABILITÀ PUPILLARE, SISTEMI DI GESTIONE FINANZIARIA DELL'IMPRESA E ISTRUZIONI REFERenzIALI	6
C.9 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE	6
C.10 GESTIONE INFORMATICA DELLE DATI AZIENDALI	6
C.11 INFORMATIVA NESS FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – CSR)	7
C.12 FRIGOLAMENTO, ELOGI, LAVORAZIONE AVVOCATI	7
C.13 MARKETING	7

<b>D - MATERIE GIURIDICHE</b>	<b>8</b>
D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO	8
D.2 DIRITTO PENALISTICO	9
D.3 DIRITTO COMMERCIALE	9
D.4 DIRITTO DELL'IMPRESA	10
D.5 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E PENALE PROFESSIONALE PENALE	11
D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE	12
D.7 DIRITTO TRIBUTARIO	12
D.8 DIRITTO PENALE DELL'ESTRACCIONE DI DATI	13
D.9 DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA	13
<b>E - PARI OPPORTUNITÀ</b>	<b>15</b>

ORDINAMENTO PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA E COMPENSI

## A ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E COMPENSI

### A.1 ORDINAMENTO PROFESSIONALE

- A.1.1 L'oggetto/obiettivo professionale e tutela dei diritti professionali
- A.1.2 Accesso ed esercizio della professione
- A.1.3 La disciplina dell'imparabilità
- A.1.4 I Consigli dell'Ordine e l'associazione generale degli iscritti
- A.1.5 Gli altri e le condizioni di esercizio
- A.1.6 Il Consiglio Nazionale
- A.1.7 Le organizzazioni internazionali delle professioni controllate economiche e gli istituti
- A.1.8 Il procedimento disciplinare e le sanzioni
- A.1.9 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati
- A.1.10 Norme in materia di ricongimento e riacquisto dei periodi assicurativi e di totalizzazione
- A.1.11 Le legislazioni aziendale della Cassa di Previdenza e Assistenza
- A.1.12 Le prestazioni di assistenza e di tutela solidaristica della Cassa di Previdenza e Assistenza
- A.1.13 Le elezioni dell'assemblea dei delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza, del consiglio d'amministrazione o del collegio sindacale

### A.2 DEONTOLOGIA

- A.2.1 Deontologia, norme deontologiche, etica e giuridica dei codici deontologici
- A.2.2 Principi generali
- A.2.3 Rapporti esterni con colleghi, clienti, avvocati, tribunali, istruttori e altri soggetti
- A.2.4 Rapporti interni con collaboratori dipendenti, praticanti e altri soggetti

### A.3 COMPENSI

- A.3.1 Compensi delle relazioni professionali
- A.3.2 Compensi per i curatori familiari e per le procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata
- A.3.3 Onorario ed indennità per i componenti tecniche del giudice in materia civile e penale
- A.3.4 Compensi di sorveglianza e revisioni di società
- A.3.5 Compensi per assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
- A.3.6 Compensi dei tenori dei consigli degli enti locali

Organizzazione dello studio professionale. Normativa anti riciclaggio e Tecniche della mediazione

## B ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE

### B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE

- B.1.1 Interfaccia e sistemi informativi per la gestione dello studio professionale
- B.1.2 Principali sistemi operativi
- B.1.3 Organizzazione del sistema informatico e programmi specifici per la gestione dello studio professionale
- B.1.4 Ruoli dati on-line e off-line
- B.1.5 Soluzioni applicative per le business negli studi professionali
- B.1.6 Integrazione dei sistemi informativi
- B.1.7 Firma digitale
- B.1.8 Gestione e trasmissione di campi dati, documenti, dichiarazioni o parache
- B.1.9 Tutela della privacy e trattamento dei dati degli studi professionisti

### B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE

- B.2.1 Modelli organizzativi degli studi professionali
- B.2.2 Modelli statutari degli studi professionali
- B.2.3 Controllo di gestione per gli studi professionali
- B.2.4 Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali
- B.2.5 Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- B.2.6 Elementi di psicologia delle organizzazioni
- B.2.7 Formazione professionale continua
- B.2.8 Qualità e soddisfazione del cliente
- B.2.9 Teorie e sistemi di qualità
- B.2.10 Standardizzazione e certificazione per gli studi professionali e attività di consulenza
- B.2.11 Certificazione dei sistemi di qualità

### B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE

- B.3.1 Gestione e sviluppo della risorsa umana nello studio professionale
- B.3.2 Gestione del tempo e della produttività nello studio professionale
- B.3.3 Gestione dei collaboratori e leadership
- B.3.4 Comunicazione efficace all'interno dello studio professionale
- B.3.5 Pubblicità e marketing dello studio professionale
- B.3.6 Nazionalizzazione di CONI per gli studi professionali
- B.3.7 Salute ed equilibrio socio fisico dei professionisti e dei collaboratori
- B.3.8 Formazione del professionista e dei collaboratori sia nel piano di vista emotivo comunicativo che dal punto di vista razionale

### B.4 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- B.4.1 Principi generali i ruoli di riciclaggio, impegno e anticorruzione
- B.4.2 Gli obblighi di riciclaggio non professionali e il sistema sanzionatorio
- B.4.3 Le nuove leggi e il riciclaggio negli studi professionali

Oggetto: avviso della pubblicazione del bando di concorso per la nomina

**B.6 LE TECNICHE DI PULIZIA MEDIATORE**

**Matrice di controllo****C MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI****C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA**

- C.1.1 Bilancio d'esercizio
- C.1.2 Principi contabili nazionali
- C.1.3 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate
- C.1.4 Bilancio e contabilità: informazioni e modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed esteri in uso
- C.1.5 Bilancio consolidato

**C.2 REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

- C.2.1 Dichiara normativa del controllo legale sui conti
- C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (IAS)
- C.2.3 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
- C.2.4 Stesione corrente per i bilanci di società a medie imprese
- C.2.5 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non controllate
- C.2.6 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società controllate dalla società
- C.2.7 Certifica che l'bilancio
- C.2.8 Tassica campionaria nella dimostrazione esemplificativa dei numeri calcolati

**C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE**

- C.3.1 Strategia e controllo strategico, planning, controllo strategico, programmazione e controllo
- C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
- C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
- C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting)
- C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico

**C.4 FINANZA**

- C.4.1 Analisi strategico-complessiva dell'azienda: analisi interna ed esterna
- C.4.2 Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa
- C.4.3 Pianificazione degli investimenti (capital budgeting) e business planning
- C.4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale
- C.4.5 Finanza strutturata e valutazione dei fabbisogni finanziari e funzione delle strategie di sviluppo dell'impresa
- C.4.6 Strumenti e servizi di finanza innovativa
- C.4.7 Il rapporto banca/impresa ed il risparmio banking
- C.4.8 Strumenti di finanza aperta alla regione, nazionale e comunitaria
- C.4.9 Redazione e compilazione del Business Plan
- C.4.10 Creazione e sviluppo d'impresa
- C.4.11 Sistemi di sviluppo locale
- C.4.12 Finanziaria degli intermediari finanziari: amministrazione e controllo nelle imprese bancarie, degli istituti speciali di credito, nelle aziende di assicurazione; economia e tecnica delle operazioni finanziarie e del mercato mobiliare

		Dove e quando
C.4.13	Tecniche bancarie: concessione del credito; politica istituzionale di finanziamento; ruolo del professionista nelle pratiche di finanziamento: rischi di credito; gestione valutaria delle banche	
<b>C.5 TECNICA PROFESSIONALE</b>		
C.5.1	La valutazione d'azienda	
C.5.2	La valutazione delle aziende in popolazione	
C.5.3	La valutazione dei beni materiali e immateriali	
C.5.4	Le valutazioni per le operazioni sul canale e su shortdistance (conferimenti di mercato e camionizzata, rapporti di camion in fusioni e sostizioni, binomioscambi, acquisizioni, cessione e offerta al pubblico di nuove azioni);	
C.5.5	La valutazione dei gruppi con fusione del bilancio consolidato	
C.5.6	Contenimento di aziende e vari d'aziende: profili contabili, contabili e tributari	
C.5.7	Fusione di società: profili contabili e tributari	
C.5.8	Fusioni tra società: profili contabili, contabili e tributari	
C.5.9	Sostizioni di società: profili contabili, contabili e tributari	
C.5.10	Liquidazione di società: profili contabili, contabili e tributari	
C.5.11	Aumento riduzioni di capitale: profili contabili, contabili e tributari	
C.5.12	Cessioni di aziende: ramificazioni: diritti contabili contabili e tributari	
C.5.13	Acquisizione di partecipazioni o contratti e permuta di partecipazioni: profili contabili, contabili e tributari	
C.5.14	Costituzione di società: scelte fra valori specifici	
C.5.15	Attivo di azienda: profili contabili, contabili e tributari	
C.5.16	Problemi giuridici e finanziari allineati alla quotazione in borsa dello stesso - I regolamenti COMSOB in materia e le prescrizioni della Borsa Italiana	
C.5.17	Diritto di legge, data imposta interessante ad acquisizioni o fusioni	
C.5.18	Uscita professionale delle imprese in crisi: i criteri di rigenerazione e di strutturazione aziendale	
C.5.19	La ristrutturazione dei debiti bancari	
C.5.20	Le attuali politiche giuridiche	
C.5.21	Le consulenze scritte da parte	
<b>C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</b>		
C.6.1	Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli	
C.6.2	Organizzazione del sistema di qualità: teoria e politica di sistemi di qualità aziendale	
C.6.3	Organizzazione dei sistemi produttivi: teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi produttivi: modelli e tecniche per diversi settori d'attività e le varie metodologie: progettazione	
C.6.4	Organizzazione delle attività commerciali: principi generali; tecniche applicative: economia e tecnica di mercato	
C.6.5	Organizzazione: Teoria e pratica del settore di organizzazione dei processi distribuiti e il ruolo dei processi distribuiti sulla formazione dell'azienda d'impresa	
C.6.6	Organizzazione del lavoro: teorie e modelli di organizzazione delle risorse umane: tecniche di valutazione delle mansioni e dei risultati, principi generali di psicologia e sociologia nella gestione delle diverse strutture	
C.6.7	Organizzazione della risorsa umana: teorie di apprendimento, qualificazione e formazione dei personale, tecniche di motivazione aziendale, tecniche di rivalutazione: formazione dei formatori	
<b>C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
C.7.1	Il sistema dei controlli nelle pubbliche amministrazioni	

C.7.05 GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI	
C.7.9	La valutazione dei degenari pubblici
C.7.10	Programmazione e controllo degli erari del pubblico
C.7.11	La revisione nelle aziende pubbliche
C.7.12	Contabilità e bilancio degli enti pubblici locali e delle loro associazioni
C.7.13	Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende pubbliche
C.7.14	Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie
C.7.15	Ordinamento finanziario e contabilità degli enti locali
C.7.16	Dissesto e risanamento degli enti locali
C.7.17	La revisione negli enti locali e negli enti istituzionali
C.7.18	Gestione, contabilità, amministrazione delle aziende di servizi pubblici locali
C.7.19	Le operazioni strutturanti nelle aziende di servizi pubblici locali
C.7.20	Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento degli enti pubblici
C.7.06 CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA NEGLI ENTI TERRITORIALI	
C.8. ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE	
C.8.1	Le tipologie di cooperative: aspetti contabili, gestionali e controllistici
C.8.2	Contabilità e finanza nelle aziende cooperative
C.8.3	Le politiche fiscali delle aziende cooperative
C.8.4	I centrali interni ed esterni nelle aziende cooperative
C.8.5	Le operazioni strutturanti delle aziende cooperative
C.8.6	La procedura concorsuale e i provvedimenti cautelatori per le aziende cooperative
C.9. ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI NON PROFIT	
C.9.1	Le tipologie di enti non profit
C.9.2	La gestione degli enti non profit
C.9.3	Contabilità, controllo e bilancio degli enti non profit
C.9.4	Costituzione e liquidazione degli enti non profit
C.9.5	Decorrenza fiscale degli enti non profit
C.9.6	Lo Impegno social e qualifica
C.9.7	Gli enti di diritti privati diversi dalla società
C.10. GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI	
C.10.1	I sistemi informatici aziendali: da strutturali generali, sistemi operativi; logiche di trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riferimenti sull'informazionismo del lessico informatico
C.10.2	Software, soluzioni applicative e sistemi integrali per la gestione di classi informativa aziendali - Iscrizione e lavori: documenti potestuali e mappe concettuali - Gli office productivity tools
C.10.3	Regoli di lavoro: funzioni di tipo statisticomatematiche, la statistica regressione e correlazione; linee di tendenza: grafici, criteri di tipo econometrico-finanziaria
C.10.4	Accesso ad altri strumenti per la gestione dei database - I DBMS nei vari sistemi di supporto alle decisioni - Database relazionale
C.10.5	Internet, portale della città per amministrativi ed a business - Reti di computer o Internet di rete

**Materie specifiche****C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – E DI SOSTENIBILITÀ)**

- C.11.1 La responsabilità sociale d'impresa (RSI);
- C.11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità delle imprese, negli atti pubblici e negli atti non pubblici;
- C.11.3 L'informazione non finanziaria nel bilancio di consolidato del Gruppo consolidato e della società controllata;
- C.11.4 L'informazione non finanziaria, volontaria;
- C.11.5 Controlli di gestione e indicatori di performance;
- C.11.6 I controlli ed informazioni non finanziarie sulle relazioni di gestione;
- C.11.7 L'asserzione dell'informazione non finanziaria.

**C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVANTIF****C.13 MARKETING**

- C.13.1 I ruoli e i contenuti del marketing;
- C.13.2 L'evoluzione degli approach del marketing;
- C.13.3 L'analisi dell'ambiente esterno;
- C.13.4 Il comportamento di acquisto dei clienti e dell'organizzazione;
- C.13.5 Le tecniche di segmentazione del mercato;
- C.13.6 Il piano di marketing;
- C.13.7 Il marketing mix;
- C.13.8 Il marketing dei servizi;
- C.13.9 Il marketing internazionale.

## Almeno due di

**D MATERIE GIURIDICHE****D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO**

- D.1.1 Principi generali e sostanziali
- D.1.2 L'organizzazione della Pubblica Amministrazione
- D.1.3 Le funzioni pubbliche
- D.1.4 I servizi pubblici
- D.1.5 L'attività d'interesse per i soggetti pubblici
- D.1.6 Il potere amministrativo - Le questioni giuridiche sottigliezze formali - Decennalità e vincoli
- D.1.7 Il procedimento amministrativo: principi e questioni generali
- D.1.8 Le fasi del procedimento amministrativo
- D.1.9 Il diritto di accesso al documento amministrativo
- D.1.10 Il piano di tutela della Pubblica Amministrazione e la sua decisione caposistema (o provvedimento)
- D.1.11 Il provvedimento amministrativo
- D.1.12 I valori del provvedimento amministrativo
- D.1.13 L'autonomia della Pubblica Amministrazione in genere e le differenze rispetto all'autonomia dell'Amministrazione Finanziaria
- D.1.14 La giurisprudenza amministrativa

**D.2 DIRITTO PRIVATO**

- D.2.1 I principi generali
- D.2.2 Le persone fisiche e le persone giuridiche
- D.2.3 Gli individui
- D.2.4 Gli eredi
- D.2.5 Gli eredi universali
- D.2.6 Gli eredi non universali
- D.2.7 I diritti dei dati personali e tutela della inciviltà (privacy)
- D.2.8 La famiglia e le unioni di fatto
- D.2.9 I diritti del figlio della successione
- D.2.10 La divisione ereditaria
- D.2.11 Trasmissione degli acquisti nonché causa
- D.2.12 La donazione
- D.2.13 La cessione di bene
- D.2.14 L'ultimo testamento
- D.2.15 La proprietà e il possesso
- D.2.16 La comunione e il condono
- D.2.17 La pubblicità immobiliare, natura ed effetti della pubblicità
- D.2.18 Le obbligazioni
- D.2.19 L'esteriorità nell'obbligazione e modalità differenti dell'indemnificazione
- D.2.20 Le modificazioni contrapperte obbligatorie
- D.2.21 L'indebolimento e la responsabilità patrimoniale e i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- D.2.22 Il contratto: principi generali
- D.2.23 Contatti seputativi con strumenti informatici e per via telematica

**Argomenti giuridici**

- D.2.24 Formazione progressiva del consenso: preminenza, opzione; prolunga responsabilità precontrattuale  
 D.2.25 Contratti per adesione - Caso e vessazione  
 D.2.26 Interpretazione, effetti e via del contratto  
 D.2.27 Il contratto scritto  
 D.2.28 Contratti con il consumatore  
 D.2.29 Le fidei non contrattuali o obbligazioni  
 D.2.30 I diritti di cui l'imperatività e criticabilità, il risarcimento del danno

**D.3 Diritto commerciale**

- D.3.1 L'impresa e l'imprenditore  
 D.3.2 L'azienda: modello general  
 D.3.3 I segni distintivi e opere dell'ingegno: le invenzioni  
 D.3.4 Il trasferimento d'azienta  
 D.3.5 La disciplina della concorrenza  
 D.3.6 I consigli d'amministrazione e associazioni tecnico-mercati e i raggruppamenti d'impresa  
 D.3.7 Iserzione collettiva dell'impresa e classificazione dei titoli eccetti i bonificamenti  
 D.3.8 La norma di società  
 D.3.9 Società e impresa, società occasionali, società tra professionisti  
 D.3.10 Società ed associazioni  
 D.3.11 Società e comunitarie  
 D.3.12 Le società di persone: principi generali e individuazione del tipo societario conformi  
 D.3.13 La società semplice  
 D.3.14 La società in nome collettivo  
 D.3.15 La società in accomandita semplice  
 D.3.16 Le società di capitali: principi generali e differenti azioni dei vari tipi  
 D.3.17 Le società per azioni e la società per azioni impersonale: costituzione, acta costitutiva e statuto, incriminazioni statutarie e diritto di recesso  
 D.3.18 (segue) I contingenzi  
 D.3.19 Le azioni  
 D.3.20 (segue) Obbligazioni, strumenti finanziari, partecipativi  
 D.3.21 (segue) Assemblea dei soci più per accioni  
 D.3.22 (segue) Amministrazione e controllo, salvo il tradizionale, settore di diritti e sistema impositivo e contabile  
 D.3.23 (segue) Il bilancio  
 D.3.24 - servimenti destinati a finanziamenti destinati  
 D.3.25 La disciplina del recesso  
 D.3.26 La disciplina delle società non azionarie controllate  
 D.3.27 La società in accomandita per azioni  
 D.3.28 La società a responsabilità limitata: il tipo legivato dal legislatore della riforma del diritto societario  
 D.3.29 - contribuenti e altre forme di finanziamento  
 D.3.30 La partecipazione e i diritti particolari dei soci  
 D.3.31 - e quindi, e - diritti sulla quota, l'investimento delle partecipazioni e la costituzione di vincoli  
 D.3.32 La disciplina del recesso nella srl  
 D.3.33 La sfera dei controlli nella srl e il controllo dei soci

**Allegato cinquantesimo**

- D.3.35 \_\_\_\_\_  
 D.3.36 Aspetti giuridici della direzione e del governamento di società  
 D.3.37 Le modifiche dello statuto e in particolare le operazioni sul capitale  
 D.3.38 La cessione dell'azione o l'incameramento in sordità  
 D.3.39 Le operazioni strutturali: la trasformazione, la fusione e la scissione delle società e le semplificazioni con i corrispondenti  
 D.3.40 La smobilitazione e la liquidazione delle società: cancellazione od estinzione della società, il trattamento "privilegiato" riservato ai crediti fiscali  
 D.3.41 La società come ente  
 D.3.42 Fondi, assisi dei principali contratti, commerciali e bancari  
 D.3.43 Titoli di credito  
 D.3.44 La responsabilità amministrativa degli atti e delle persone quadriple

**II.4 Diritto civile: LA CRISI DI IMPRESA**

- D.4.1 Le procedure concorsuali nel diritto internazionale privato e processuale  
 D.4.2 Le procedure concorsuali il diritto europeo  
 D.4.3 Le procedure concorsuali e la disciplina penale  
 D.4.4 Le procedure concorsuali il diritto tributario  
 D.4.5 La riforma e la impostazione del diritto delle crisi di impresa ancora negli ultimi anni, i canoni di incisività, crisi e pre-crisi  
 D.4.6 La composizione negoziale delle crisi di imprese: gli obblighi dei gestori, i piani di gestione, accorgimenti strutturali, il ruolo dell'autonomia negoziale nel concordato preventivo.  
 D.4.7 I fallimenti: natura e finalità dell'elenco collettivo, i processi judiciali  
 D.4.8 (segue) I presupposti soggettivi del fallimento e del concordato preventivo: l'attivo patrimoniale (reali) e i debiti  
 D.4.9 (segue) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento  
 D.4.10 (segue) La dichiarazione di fallimento  
 D.4.11 (segue) Il curatore  
 D.4.12 (segue) Gli altri organi del fallimento  
 D.4.13 (segue) Gli effetti del fallimento  
 D.4.14 (segue) La revocatoria ordinaria e fallimentare  
 D.4.15 (segue) La custodia e l'amministrazione fallimentare – l'associazia provvisoria  
 D.4.16 (segue) L'accerchiamento del passivo e dei diritti e utili ed immobili  
 D.4.17 (segue) La liquidazione dell'attivo  
 D.4.18 (segue) Il riparto fallimentare  
 D.4.19 (segue) La chiusura del fallimento  
 D.4.20 (segue) Il concordato fallimentare  
 D.4.21 La reazione del professore alla sentenza ai sensi dell'art. 124, comma a sexto, T.  
 D.4.22 (segue) Il fallimento delle società  
 D.4.23 (segue) La responsabilità degli amministratori dei soci nel fallimento delle società, i rapporti con il curatore nel rispetto dei doveri deontologici di colleganza  
 D.4.24 (segue) Il fallimento delle società cooperative  
 D.4.25 (segue) La riapertura del fallimento  
 D.4.26 (segue) L'esdebitazione del fallimento  
 D.4.27 Crisi e pre-crisi, le cui comande protettive  
 D.4.28 I primi adesioni ex art. 67, comma terzio, lett. d), II  
 D.4.29 La domanda prioritaria di concordato (o di concordato in mancanza) ex art. 161, comma sexto, II.

MATERIE Giuridiche	
D.4.30	Il concordato preventivo comprende liquidazione e concordato in conto di "il concordato 'mixto'"
D.4.31	(segue) La domanda di concordato preve "sic"
D.4.32	(segue) L'asserzione sulla veridicità dei dati e della fattibilità del piano e la relazione col professionista stimatore di cui all'art. 187, comma secondo, l.l.
D.4.33	(segue) La successione dei crediti in classi nel concordato preventivo e fallimentare
D.4.34	(segue) Il procedimento di ammissione al concordato preventivo = i provvedimenti immediati
D.4.35	(segue) I commissari giudicale e gli altri organi del concordato preventivo
D.4.36	(segue) Gli effetti del concordato preventivo
D.4.37	(segue) L'accordamento del passivo nel concordato preventivo
D.4.38	(segue) L'approvazione del concordato preventivo ex parte dei creditori
D.4.39	(segue) Il giudizio di analogia
D.4.40	(segue) L'esecuzione del concordato preventivo
D.4.41	(segue) L'liquidazione dei beni creditizi ai creditori del concordato preventivo
D.4.42	(segue) L'isolazione e l'isolamento del concordato preventivo
D.4.43	Concordato in comproprietà o in finanziamenti
D.4.44	Preservazione delle domande pratiche e blocco delle misure volte al realineamento del capitale sociale o allo scioglimento della società. La preferenza per le soluzioni della crisi
D.4.45	Gli accordi di ristrutturazione dei debiti o le trattative di cui ai art. 162 o 167
D.4.46	Le astensioni specifiche
D.4.47	La transazione fiscale
D.4.48	La liquidazione contabile amministrativa (l.c.a.)
D.4.49	L'imprenditorialità esercitata dalle grandi imprese insolite di realizzare lucro e limita nell'elenco i presupposti della procedura
D.4.50	La crisi da sovrappopolamento di cui alla legge n. 30/2012. L'obbligo e il destinatario della normativa, la procedura, l'organizzazione e il gestore della crisi
D.4.51	Il trasferimento d'azienda endocorpozionale tra diritto italiano e d'alto europeo
<b>D.5 Diritto pregiudiziale e civile e l'ordinamento PROCESSUALE PENALE</b>	
D.5.1	Principi generali del processo civile
D.5.2	Il processo di cognizione
D.5.3	Il processo di esecuzione
D.5.4	I provvedimenti speciali: procedimenti cautelari ed ordinanza giudicante
D.5.5	I casi alternativi
D.5.6	La consulenza tecnica d'ufficio e d'parte nel processo civile
D.5.7	Principi generali del processo penale
D.5.8	Le fasi del processo penale
D.5.9	Le fasi delle indagini preliminari
D.5.10	Il dibattimento e la sentenza
D.5.11	Le impugnazioni nel processo penale
D.5.12	Penale e consuntiva facoltà nel processo penale
D.5.13	Delegare alle cariche nelle esecuzioni civili
D.5.14	Il quadro giudiziale
D.5.15	Il successo al patrimonio e i sequestri penali
D.5.16	Il processo al patrimonio (codice penale) e le misure di preservazione
D.5.17	L'amministrazione quindicinale dei veri sequestrati o confinati

**Altre procedure****D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE DISPUTAZIONI**

- D.6.1 Uso per la risoluzione delle dispute di Commercio
- D.6.2 Conciliazione
- D.6.3 Mediazione
- D.6.4 Arbitrato nazionale e internazionale

**D.7 DIRITTO TRIBUTARIO**

- D.7.1 Fondi del diritto tributario
- D.7.2 Principi e norme costituzionali
- D.7.3 Sciolimento circolare del contribuente
- D.7.4 Implementazione della norma tributaria
- D.7.5 Estensione impositiva, presupposto dell'imposta, misura dell'irruzione, modus di determinazione dell'imponibile, soggetto passivo dell'irruzione
- D.7.6 Applicazione della norma tributaria soggettiva e organi dell'applicazione e struttura dell'Amministrazione Finanziaria
- D.7.7 Accertamento dell'imposta: controllo formale e liquidazione
- D.7.8 Accertamento con adesione e certificazione giudicale
- D.7.9 Autodichiarazione dell'Amministrazione Finanziaria
- D.7.10 Riscossione delle imposte
- D.7.11 Restituzione dell'imposta
- D.7.12 Le imposte sui redditi: principi generali e norme sottostanti alle procedimenti
- D.7.13 Operazioni e vicende strutturazione dell'impresa
- D.7.14 Iva
- D.7.15 Imposta di registro
- D.7.16 Imposte polocali e calafate
- D.7.17 Imposte sulle successioni e sulle donazioni
- D.7.18 Accise (imposte di fabbricazione e di consumo)
- D.7.19 Tronchi di generi
- D.7.20 Imposta di bando
- D.7.21 Tasse sulla conoscenza governativa
- D.7.22 Imposte agli intrattenimenti
- D.7.23 Imposta sull'assicurazione
- D.7.24 Abit. Iribus indiretti
- D.7.25 Imposte costituzionali
- D.7.26 IRAP
- D.7.27 ILC
- D.7.28 Addizionali e sovraccaricate locali
- D.7.29 Tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- D.7.30 Imposta sulla pubblicità
- D.7.31 Istruzionevole per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- D.7.32 Abit. Iribus locali
- D.7.33 Diritto tributario comunitario
- D.7.34 Diritto tributario europeo: principi generali e istituti
- D.7.35 Il tax planning informazionale
- D.7.36 Assistenza fiscale: necessarietà e via di comunicazione formale; certificazione tributaria, trasmissione documentaria delle dichiarazioni: servizi e consulenza legale
- D.7.37 La ricchezza patrimoniale tributaria e gli strumenti di tutela e garanzia
- D.7.38 Utilizzo tributario amministrativo

	Materie giuridiche
D.7.30	Le violazioni alla sicurezza sociale
D.7.40	Le sanzioni
D.7.41	Gli strumenti collativi del controllo sovraffattuale
<b>D.8 DIRETTO DEL LAVORO E DELLA PROVVIDENZA SOCIALE</b>	
D.8.1	Le forme del diritto del lavoro: norme statute, autonomie ed ordinanze e principi generali di riferimento;
D.8.2	I rapporti di lavoro: discriminazione, definizione normativa e criteri di determinazione della natura giuridica del rapporto di lavoro; le diverse forme di rapporto di lavoro subordinato (apprendistato, lavoro comune, a domicilio, ambulante o forniture, a tempo parziale, interinale, i partite ecc.);
D.8.3	L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato: adempimenti dimessi ed obblighi delle parti;
D.8.4	Lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato: diritti ed obblighi delle parti;
D.8.5	La cessazione del rapporto di lavoro subordinato: dimensioni, finalità, procedura, incaricamento individuale e collettivo, funzione di ruolo del potere di lavoro;
D.8.6	La somministrazione di lavoro e il distacco di lavoratori;
D.8.7	Gli assetti previdenziali dei rapporti di lavoro subordinato;
D.8.8	L'esercuzione obbligatoria norme gli interventi sul lavoro e le malattie professionali;
D.8.9	I contatti individuale e collettivo di lavoro;
D.8.10	I lavori autonomi e la collaborazione coordinata e continuativa: profili normativi, indicazioni ed elementi distintivi;
D.8.11	I lavori dei soci nelle società: compatibilità del lavoro subordinato e aspetti considerativi;
D.8.12	I rapporti di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale: codice, disciplina, aspetti contrattuali, tutela preventiva e assistita, altra obbligatorietà;
D.8.13	Le prestazioni accessoriali di lavoro: valori minimi e accessorio: nazionale, disciplina, aspetti contrattuali, tutela preventiva e assistita, altra obbligatorietà;
D.8.14	Il prezzo del lavoro e le forme di retribuzione consensuale;
D.8.15	I comportamenti amministrativi verso gli enti previdenziali ed assistenziali: discipline e procedure;
D.8.16	La tutela collaterale e della sicurezza sul luogo di lavoro;
<b>D.9 DIRETTO PENALE DELL'IMPRENSA</b>	
D.9.1	I principi generali di diritto penale;
D.9.2	Le responsabilità penale del professionista, dei soci e degli amministratori non dirigenti;
D.9.3	I complessi organizzati e la rilevanza penale della crisi di funzioni;
D.9.4	La responsabilità amministrativa da resto delle persone giuridiche;
D.9.5	I reati societari;
D.9.6	La disciplina antierogativa del d.lgs. 61/2002;
D.9.7	Riforma dei reati societari - il d.lgs. 91/2002;
D.9.8	(segue) La falsa comunicazione sociali e gli altri reati di fatto;
D.9.9	(segue) La frode penale del capitale e del patrimonio;
D.9.10	(segue) Gli altri reati in materia societaria;
D.9.11	Disposizioni penali relative alle società controllate in massa ed alle società di revisione;
D.9.12	Carattere dei reati fallimentari a ruolo della servenza dichiarativa di fallimento;
D.9.13	I reati di bancarotta;
D.9.14	Gli altri reati fallimentari - I reati dei curatori;
D.9.15	I reati bancari;
D.9.16	I reati bancari i principi del d.lgs. 74/2000;
D.9.17	La frode fiscale;

**statistica giuridica**

- D.9.18 (segue) Gli aiuti agli imbuti
- D.9.19 (segue) Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario
- D.9.20 Iva sui bancomat
- D.9.21 (segue) I cospicuumi penali relativi al mercato degli strumenti finanziari
- D.9.22 (segue) Aggiungono ad "order trading"
- D.9.23 Le disposizioni penali relative ai mezzi di pagamento
- D.9.24 I mail informatici
- D.9.25 La frode informatica
- D.9.26 L'accesso abusivo ad un sistema informatico
- D.9.27 Una azione della sicurezza informatica o telematica
- D.9.28 I furti commessi attraverso Internet
- D.9.29 La tutela penale della privacy
- D.9.30 Il ruolo dell'amministrazione giudiziaria nello sciocca di beni sequestrati con finalità

Parte operativa 2

## E PARI OPPORTUNITÀ

- E.1.1 Normalive relative alla rappresentanza di genere in tutti i consigli (Leggi, regolamenti statali, regionali, comunitari; presso le istituzioni nazionali ed europee)
- E.1.2 Gender budget (studio e monitoraggio del bilancio di genere)
- E.1.3 Studio differenza redditi tra individui
- E.1.4 Studio degli aspetti di mobilità, la leadership, e programmazione neurorregolata, la gestione dei conflitti, l'autostima, l'intelligenza emotiva, il public speaking. Aspetto comunicativo relazionale da professionalità
- E.1.5 Organizzazione dello studio e del tempo (analisi delle tecniche e degli strumenti per seguire la conciliazione del tempo lavoro famiglia .....